

N. 1825-2077-2502-2601-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI VII (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) E IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

presentata alla Presidenza il 17 gennaio 2008

(Relatori: **FOLENA**, per la VII Commissione;
META, per la IX Commissione)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

n. 1825

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
(**GENTILONI SILVERI**)

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo
nella fase di transizione alla tecnologia digitale

Presentato il 16 ottobre 2006

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2077, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELTRANDI, CAPEZZONE, D'ELIA, MELLANO,
MANCINI, NUCARA, PORETTI, TURCO**

Nuove norme in materia di concorrenza e mercato nel settore delle comunicazioni sonore e televisive e delega al Governo in materia di uso efficiente dello spettro elettromagnetico

Presentata il 18 dicembre 2006

n. 2502, d'iniziativa del deputato **DE ZULUETA**

Nuove norme in materia di pluralismo informativo, di contenuti audiovisivi ed emittenti in tecnica digitale, nonché di riassetto del sistema nazionale delle frequenze

Presentata il 4 aprile 2007

n. 2601, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE LAURENTIIS, TABACCI, VOLONTÈ, MAZZONI, DIONISI,
GALATI, D'ALIA, DRAGO, CIOCCHETTI, D'AGRÒ, ADOLFO,
CIRO ALFANO, DELFINO, FORLANI, GRECO, LUCCHESI,
MEREU, TUCCI**

Disposizioni a tutela della concorrenza e del pluralismo nel sistema radiotelevisivo durante la fase della transizione alla tecnologia digitale terrestre

Presentata il 4 maggio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — A soli due anni dall'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004 sul riassetto del sistema radiotelevisivo e dall'emanazione del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il testo unico della radiotelevisione, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire nuovamente in materia, al fine di prevedere un'apposita disciplina che regoli la transizione al digitale, evitando la riproposizione, anche nella nuova tecnologia trasmissiva, dell'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico. Tutto ciò nel pieno rispetto della scadenza del 2012, entro la quale, secondo quanto stabilito in sede europea, dovrà avere luogo la definitiva conversione del sistema televisivo da analogico a digitale, il cosiddetto *switch off*. Il provvedimento intende altresì dare soluzione alle questioni poste dalla Commissione europea con la lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, con la quale all'Italia è stato ingiunto di modificare la legislazione in materia, e segnatamente la legge n. 112 del 2004, la cosiddetta « legge Gasparri », nelle parti in cui la stessa risulta incompatibile con le disposizioni dell'ordinamento comunitario.

A fronte di questi ambiziosi obiettivi normativi, le Commissioni riunite VII e IX hanno ritenuto opportuno procedere ad una approfondita attività istruttoria, che è stata avviata subito dopo lo svolgimento, nella seduta del 24 gennaio 2007, delle due relazioni introduttive da parte dei relatori. In pari data, infatti, previo nulla osta del Presidente del Camera, le Commissioni hanno deliberato lo svolgimento di una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento. Nel corso di tale attività istruttoria, alla quale sono state complessivamente dedicate dieci sedute, sono state svolte le audizioni di cinquantasei soggetti, tra i quali il Ministro

delle comunicazioni e i rappresentanti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per la protezione dei dati personali, della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'Unione province italiane (UPI), dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di AUDITEL, di operatori radiotelevisivi, anche locali, di operatori del settore pubblicitario, di operatori del settore delle telecomunicazioni, di produttori televisivi, di lavoratori del settore radiotelevisivo, di editori e giornalisti e di associazioni di consumatori. Va in proposito riconosciuto che tutti i soggetti auditi hanno fornito contributi importanti, in termini di dati e informazioni, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento da parte delle Commissioni. Anche sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'indagine, le Commissioni hanno poi proceduto alla fase di esame degli articoli, apportando diverse modifiche al testo originario presentato dal Governo.

Passando quindi all'illustrazione puntuale delle norme recate dal provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede referente, si rileva che l'articolo 1 individua i principi generali ai quali deve essere ispirata la disciplina del sistema radiotelevisivo nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza. Nell'ambito di tali principi sono ricompresi la più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, la tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti,

la previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Le Commissioni hanno altresì previsto che la nuova disciplina del sistema radiotelevisivo sia informata anche alla promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo *standard* tecnologico.

Quanto più specificamente alla durata della fase di transizione, l'originaria stesura del provvedimento presentato dal Governo faceva riferimento alla data del 30 novembre 2012, quale termine finale (*switch off*) di tale operazione, differendo pertanto di circa quattro anni la scadenza prevista per il 31 dicembre 2008 dall'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2001. Nelle more dell'esame del provvedimento in sede referente, tuttavia, tale ultimo termine è stato già differito al 31 dicembre 2012, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Di tale circostanza le Commissioni non hanno potuto che prendere atto e, anche accogliendo un'apposita condizione contenuta nel parere reso dal Comitato per la legislazione, hanno conseguentemente adeguato a tale nuova scadenza la data ultima per lo *switch off* prevista nella versione iniziale dell'articolato. L'articolo 2 traduce in norma di legge gli obiettivi di concorrenza e pluralismo richiamati dall'articolo 1, prevedendo, al comma 1, che – nella fase transitoria del passaggio alla tecnologia digitale – il conseguimento di ricavi pubblicitari superiori al limite *antitrust* fissato al 45 per cento dei ricavi pubblicitari complessivi del settore televisivo, costituisca posizione dominante ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione. Il valore complessivo dei ricavi pubblicitari nel settore televisivo è determinato avendo come riferimento le trasmissioni via etere terrestre – sia in tecnologia analogica che in tecnologia digitale – nonché le trasmissioni irradiate via satellite e via cavo. La costituzione della posizione dominante nel mercato televisivo in caso di superamento del li-

mite *antitrust* sulla raccolta pubblicitaria – da verificare tenendo in considerazione anche i soggetti controllati o collegati – è configurabile fino alla data dello *switch off* del 31 dicembre 2012 « e comunque fino alla completa conversione delle reti alla tecnologia digitale ».

Il comma 2 del medesimo articolo 2 delinea quindi la procedura di verifica del superamento del limite *antitrust* sulla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. In particolare, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, anche attraverso i dati relativi all'informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, l'Autorità indica i soggetti che nell'anno solare precedente hanno superato il limite del 45 per cento della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo. Le Commissioni riunite VII e IX sono intervenute a modificare tale disposizione, sia al fine di prevedere che l'indicazione dei soggetti in posizione dominante avvenga previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e sia disponendo che, in fase di prima applicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proceda a tale verifica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il comma 3 dispone poi che, nell'anno solare successivo all'accertamento, i soggetti individuati come « dominanti » sono tenuti a trasmettere pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Si tratta di una riduzione dell'affollamento orario del 2 per cento rispetto al limite massimo attualmente consentito dall'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione per le emittenti diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. Nel testo presentato dal Governo l'unica eccezione all'applicazione di tale sanzione era riferita ai soggetti che, all'esito dell'accertamento, provvedono a trasferire su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. Nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite VII e IX hanno invece

ampliato la possibilità di deroga, prevedendola anche in favore dei soggetti che cessano la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.

È stato altresì introdotto il nuovo comma 4, ai sensi del quale le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmissiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologie di offerte speciali, sconti e promozioni. Sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e sull'eventuale esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il comma 5 apporta una modifica al comma 2 dell'articolo 38 del testo unico della radiotelevisione, recante i limiti di affollamento dei messaggi pubblicitari delle trasmissioni delle emittenti televisive in ambito nazionale diverse dalla concessionaria del servizio pubblico. In particolare si sostituisce la parola *spot* con la parola «messaggi», al fine di includere anche le telepromozioni nel calcolo dell'affollamento. Si ritorna in tal modo all'originario contenuto dell'articolo 8, comma 7, della legge n. 223 del 1990, ripristinando la situazione normativa previgente all'entrata in vigore della legge n. 112 del 2004.

Il comma 6 introduce un ulteriore periodo al comma 8 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, volto ad includere nella base di calcolo del limite *anti-trust* del 20 per cento dei programmi irradiabili nel periodo di transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale, anche i programmi in tecnica digitale ad accesso condizionato e a pagamento, a condizione che tali programmi raggiungano il limite di

copertura del 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio. Ciò indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione, come hanno inteso precisare le Commissioni riunite VII e IX con un'apposita modifica.

I successivi commi 7, 8 e 9 sono stati introdotti dalle Commissioni e prevedono, rispettivamente, le modalità di cessione o assegnazione delle risorse frequenziali liberate dagli operatori in posizione dominante, il riesame della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS in materia di rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti, nonché l'impossibilità, per i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale, di differenziare dati e servizi digitali sul territorio. Infine, il comma 10, anch'esso introdotto dalle Commissioni riunite VII e IX, novella il comma 9 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di estendere a tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni (precedentemente denominato « sistema integrato delle comunicazioni »), e non soltanto a quelli tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC), il divieto di conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del citato settore delle comunicazioni.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di gestione efficiente dello spettro radioelettrico che tengono conto delle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra e che costituiscono una risposta puntuale ai rilievi contenuti nella procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea.

In particolare, il comma 1, nella sua originaria stesura, prevedeva la liberazione e la restituzione, entro dodici mesi, delle frequenze televisive utilizzate per la trasmissione in tecnica analogica che risultino non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio. L'intervento emendativo delle Commissioni ha eliminato il parametro del mancato coordinamento a livello internazionale, riducendo nel contempo al 95 per cento il

limite minimo di ridondanza in corrispondenza del quale scatta l'obbligo di restituzione delle frequenze, adempimento ora da compiere entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova disciplina. Le Commissioni hanno anche inteso specificare, in forza del nuovo comma 2, che il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolati deve avvenire nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Si tratta, in particolare, di una procedura che prevede la previa notifica al Ministero delle comunicazioni e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'intenzione di procedere al predetto trasferimento e il conseguente nulla osta da parte del Ministero, al quale è comunque consentito apporre specifiche condizioni allo svolgimento dell'operazione.

Il comma 3 prevede che — entro tre mesi — i soggetti titolari di più di due emittenti televisive nazionali che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda. Tale trasferimento è finalizzato a favorire la transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale in un'ottica di tutela del pluralismo, apertura del mercato e uso efficiente dello spettro elettromagnetico.

Ai sensi del comma 4, entro i tre mesi successivi alla data di presentazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva il progetto, da redigere in conformità ai parametri previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni della Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra.

Le Commissioni hanno previsto, nell'ambito del nuovo comma 5, che il predetto progetto deve prevedere preliminarmente l'utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale e che le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono assegnate

dal Ministero delle comunicazioni attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obbiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato in proposito disposto che, preliminarmente, sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, nonché i diritti acquisiti dalle emittenti titolari di concessione e autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

Il nuovo comma 6, sempre introdotto dalle Commissioni in sede referente, ha poi imposto in capo ai predetti soggetti l'obbligo di digitalizzare l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.

Il comma 7, nel testo modificato dalle Commissioni, prevede che, a seguito dell'approvazione del progetto, e comunque entro sei mesi dal decorso del termine previsto per la sua presentazione, i soggetti titolari di più di due emittenti su frequenze terrestri in tecnica analogica trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su piattaforma digitale.

Il comma 8 prevede che le frequenze liberate dal trasferimento e acquisite per la sperimentazione in tecnica digitale ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2001 siano cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, a soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta pubblica che è predisposta e pubblicata in conformità a criteri e modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per le frequenze residue e per quelle comunque acquisite con modalità diverse, il medesimo comma 8 ne dispone

la restituzione al Ministero delle comunicazioni, che le riassegna, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura e riservando quote in favore dell'emittenza locale. A tale ultimo proposito, le Commissioni hanno precisato che tale quota di riserva deve essere pari ad un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - *Emitted Radiation Power*).

Con il comma 9 ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica non è consentito ricorrere al cosiddetto « *trading* delle frequenze », di cui all'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, e quindi acquisire per la sperimentazione digitale impianti o rami d'azienda. Tale possibilità rimane invece esperibile non soltanto per tutte le altre aziende che comunque esercitano l'attività di radiodiffusione, ma anche per gli altri soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale necessaria per l'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Con tale estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, il provvedimento ha inteso dare soluzione ad una delle questioni poste dalla procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea con lettera di messa in mora del 19 luglio 2006, che aveva lamentato come il già richiamato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 non consentisse alle aziende che attualmente non esercitano l'attività di radiodiffusione l'acquisto o l'utilizzo di frequenze ai fini delle trasmissioni in tecnica digitale.

Il comma 10 prevede che, entro il 31 dicembre 2012, e comunque alla data della completa conversione delle reti televisive alla tecnologia digitale, abbia luogo la separazione societaria dei soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgano anche l'attività di operatore di rete (i cosiddetti operatori integrati verticalmente). In realtà tale disposizione dà attuazione ad uno dei principi

generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza indicati all'articolo 5 del testo unico sulla radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il comma 11 stabilisce che, a partire dalla data di *switch off*, i fornitori di contenuti in ambito nazionale non possano utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, da calcolare non soltanto sulla base del *database* delle frequenze, ma anche in relazione al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 12 novembre 2003, e che la medesima Autorità è chiamata ad adeguare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Il comma 12 stabilisce che, qualora un fornitore di contenuti « prima della completa conversione delle reti televisive » disponga di una quota di capacità trasmissiva eccedente il 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, tale parte eccedente è ceduta a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di criteri e modalità stabiliti dal Ministro delle comunicazioni, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità eccedente il limite del 20 per cento non ceduta a terzi secondo la procedura sopra indicata rientra nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

Le Commissioni hanno introdotto il nuovo comma 13, ai sensi del quale l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 23, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché, in quanto non compatibile, l'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Si tratta, anche in questo caso, del recepimento di

una delle prescrizioni richieste dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione.

Il comma 14, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle Commissioni, dispone che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone ai soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso all'esito delle procedure di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'obbligo di offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo e della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare e non lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernenti, in particolare, gli obblighi in materia di trasparenza, di non discriminazione, di separazione contabile, di accesso e di uso di determinate risorse di rete e di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi. Sempre con riferimento all'articolo 3, le Commissioni hanno introdotto i commi 15, 16, 17, 18 e 19. In particolare, il nuovo comma 15 dispone che, dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale, risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario. La relativa autorizzazione è rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, previa verifica della disponibilità della risorsa e della sua compatibilità con il quadro radioelettrico esistente e previa individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione

consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale riassegnazione di analogo risorsa in digitale dopo lo *switch off* analogico. Si precisa altresì che le frequenze utilizzate non possono ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti, è vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione e non possono del pari essere ceduti spazi a pagamento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali, mentre si applicheranno le norme della cosiddetta *par condicio* per le emittenti commerciali.

Il nuovo comma 16 dispone che all'emittenza televisiva in ambito locale venga riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP — *Emitted Radiation Power*).

Con il nuovo comma 17 si consente alle emittenti televisive locali l'accesso alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66 del 2001, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della riserva del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Sempre con riferimento alle emittenti televisive in ambito locale, il nuovo comma 18 riserva alle medesime, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'*audience* nel minuto medio ed alla presintonizzazione esistente. Il nuovo comma 19 prevede quindi che il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti e tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea, nonché dell'esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in

ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi *standard* si traduca in barriere all'accesso dei contenuti.

Le Commissioni hanno poi introdotto il nuovo articolo 4, recante la delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, uno o più decreti legislativi, per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. È stata altresì prevista la possibilità di emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi. La finalità di tale disposizione consiste nella promozione, diffusione e distribuzione delle opere audiovisive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico. Tra i principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad informarsi ai fini dell'esercizio della delega, si segnalano, tra gli altri, il riconoscimento del valore culturale delle opere europee e, in tale ambito, il ruolo particolare dei produttori indipendenti, alla cui attività va pertanto assicurato un adeguato sostegno, anche di tipo economico. Agli stessi produttori indipendenti spetta la titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva con limitazioni temporali ai diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive. Si riconoscono altresì il diritto dell'emittenza locale alla diffusione o distribuzione delle opere europee, nonché l'esigenza di estendere gli obblighi di programmazione attuali a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, di destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in

favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti. Tra gli altri criteri direttivi recati dalla disposizione vi è la previsione della titolarità dei produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari, l'obbligo di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la previsione della titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato, la possibilità di vendere e acquistare diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti, consentendo in particolare la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva alla prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali.

È stato poi introdotto il nuovo articolo 5, recante misure di tutela dell'emittenza televisiva locale. In proposito, il comma 1 prevede che, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse rese disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, mentre il comma 2 stabilisce che le forme di pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale. I commi 3 e 4 dispongono poi, rispettivamente, l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 38 e del comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

L'articolo 6, dopo avere statuito, al comma 1, che l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione, da svolgere tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti nel settore radiofonico e

televisivo, al comma 2 delega il Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione. Nell'ambito dei principi e criteri direttivi ai quali il Governo è tenuto ad informare lo schema di decreto legislativo, si fa riferimento alle esigenze di favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni, di garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, e di assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi. In proposito, le Commissioni hanno inteso specificare che, oltre a tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, occorre altresì considerare il loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, nonché le abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico. Si è inoltre precisato che deve essere assicurata l'interoperabilità dei rilevatori elettronici (*meter*) rispetto a tutte le tecnologie digitali. Le Commissioni hanno poi previsto, quale ulteriore criterio direttivo della delega, che la rilevazione degli indici di ascolto sia disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

Si è peraltro introdotta, al comma 3, la previsione che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate. Ai sensi del comma 4, ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di

cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Si tratta, rispettivamente, dell'applicazione delle pene previste dall'articolo 2621 del codice civile nei confronti dei soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, nonché dell'erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni a carico dei soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità. Il nuovo comma 5 del medesimo articolo 6 dispone, infine, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina di rilevazione degli indici di ascolto sia abrogato l'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, disposizione che attualmente regola l'operato dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in tale materia. L'articolo 7, comma 1, attribuisce all'Autorità il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame e di applicare le sanzioni previste in caso di violazione delle stesse sulla base delle procedure stabilite nel regolamento dell'Autorità previsto dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione e adottato con delibera 136/06/CONS del 5 aprile 2006.

In particolare, il comma 2 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente alla notifica della contestazione, in caso di mancato rispetto del limite di affollamento pubblicitario orario del 16 per cento, previsto dall'articolo 2, comma 3, per i soggetti che conseguano nella fase di transizione alla tecnologia digitale ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo e non abbiano trasferito su una diversa piatta-

forma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica. Identica sanzione si applica in caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, con riferimento, pertanto, alla mancata restituzione delle frequenze televisive in tecnica analogica non coordinate a livello internazionale e ridondanti per almeno il 95 per cento del proprio bacino, alla non avvenuta liberazione delle frequenze a seguito del trasferimento su piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale dei palinsesti eccedenti la seconda emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, al non rispetto della limitazione del « *trading* delle frequenze » ai soggetti titolari di non più di due emittenti televisive in ambito nazionale di frequenze terrestri in tecnica analogica, alla mancata estensione a qualunque soggetto in possesso dei requisiti per l'autorizzazione generale all'attività di operatore di rete della possibilità di accedere ai trasferimenti di impianti per la diffusione in tecnica digitale, alla non avvenuta separazione societaria fra fornitore di contenuti e operatore di rete dalla data dello *switch off*, al superamento del limite del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva per i fornitori di contenuto e, infine, al mancato accesso alle infrastrutture a banda larga.

Le Commissioni hanno inoltre previsto che le somme eccedenti, pari quindi alla differenza tra il lucro derivante dall'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 e l'importo della sanzione irrogata, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5, capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

Il comma 3 prevede poi che, in caso di reiterazione della violazione successivamente all'irrogazione della predetta sanzione pecuniaria, l'Autorità disponga, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 4 prevede che, qualora la violazione persista successivamente alla sospensione dell'attività, l'Autorità possa disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

Il comma 5 dispone invece che chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Le Commissioni hanno poi introdotto il nuovo comma 6, che novella il comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, al fine di elevare la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al responsabile del procedimento nominato dalle amministrazioni pubbliche per l'attuazione delle disposizioni sui vincoli di destinazione delle somme impiegate dalle amministrazioni stesse per finalità di comunicazione istituzionale.

Nell'ambito dell'esame in sede referente, le Commissioni hanno quindi introdotto il nuovo articolo 8, ai sensi del quale si dispone che le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. L'applicazione di tale principio è quindi rimessa alle direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera *b*), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

L'articolo 9 reca alcune abrogazioni e modifiche al testo unico della radiotelevisione e alla legge n. 112 del 2004. In particolare, il comma 1 prevede — alla lettera *a*) — una modifica alla definizione di « fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*), del testo unico, volta ad escludere da tale definizione il fornitore di *pay per view*. Ai sensi del testo unico, infatti, è fornitore di

servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, il soggetto che fornisce, attraverso l'operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato, compresa la *pay per view*, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell'informazione, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi.

Correlata alla modifica di cui alla lettera *a)* è quella apportata dalla successiva lettera *g)* che, incidendo sull'articolo 31 del testo unico della radiotelevisione relativo all'attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi ad accesso condizionato, sopprime il riferimento ivi recato alla *pay per view*.

La lettera *b)* del comma 1 e il comma 3 intervengono, rispettivamente, sulla composizione e sulla definizione del sistema integrato delle comunicazioni. In particolare, sulla base del comma 3, la dizione di « sistema integrato delle comunicazioni » (cosiddetto SIC) presente all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del testo unico, che ne reca la definizione, e all'articolo 43 dello stesso testo unico, relativo alle posizioni dominanti in tale sistema, viene sostituita con quella di « settore delle comunicazioni », mentre la lettera *b)* del comma 1 incide sulla composizione dell'attuale sistema integrato delle comunicazioni, escludendo da esso « le iniziative di comunicazione di prodotti e servizi », nonché, a seguito dell'attività emendativa delle Commissioni, il « cinema ».

Tali modifiche sono da correlarsi con quella recata dalla lettera *e)* del comma 1, che interviene sull'articolo 43, comma 10, del testo unico, relativo all'individuazione dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni. Ai sensi della lettera *e)*, infatti, viene soppresso, al citato comma 10 dell'articolo 43, il riferimento ai ricavi derivanti dall'attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, a cui sembrano ricondursi le iniziative di comuni-

cazione e di servizi espunte dal SIC. Anche su tale punto sono intervenute le Commissioni, espungendo dalla medesima disposizione le parole: « dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione al pubblico ».

La nuova lettera *c)* del comma 1 è stata introdotta dalle Commissioni al fine di modificare la definizione di « ambito locale televisivo », da ricondurre all'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale. Si è precisato altresì che l'ambito è denominato « regionale » o « provinciale » quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini.

La nuova lettera *d)* del comma 1, sempre introdotta dalle Commissioni, ha inteso poi novellare il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 177 del 2005, disponendo che il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali.

Occorre poi segnalare che la nuova lettera *e)* del comma 1, introdotta anch'essa dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente, ha sostituito il comma 3 dell'articolo 23 del medesimo testo unico della radiotelevisione, prevedendo che, fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo, un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale.

Ai fini dell'esame da parte dell'Assemblea deve in proposito segnalarsi l'esigenza di procedere comunque alla soppressione delle predette lettere *c)* ed *e)* del comma 1, in quanto disposizioni di tenore identico sono state già introdotte nell'ordinamento a seguito della conversione del decreto-legge n. 159 del 2007.

La lettera *f)* del comma 1 reca l'abrogazione dell'articolo 27, comma 3, del testo unico, relativo al cosiddetto « *trading* delle frequenze » ossia alla possibilità di operare trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che già esercitano l'attività televisiva in ambito locale e nazionale, a condizione che le acquisizioni operate siano destinate alla diffusione in tecnica digitale. Si ribadisce che la disposizione dell'articolo 27, comma 3, del testo unico, nonché l'identica disposizione dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004, sono tra quelle oggetto della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano aperta con la già richiamata lettera di messa in mora della Commissione europea del 19 luglio 2006.

Il nuovo comma 2 introdotto dalle Commissioni ha previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina, a verificare che non si costituiscano posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Il comma 4, non modificato dalle Commissioni, novella il comma 11 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione relativo al limite *antitrust* nel sistema integrato delle comunicazioni per le imprese i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche — anche attraverso società controllate o collegate — siano superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore. Il limite ora previsto nella misura del 10 per cento del SIC, in luogo di quello del 20 per cento per gli altri soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione secondo il comma 9 dell'articolo 43, è so-

stituito con il divieto per tali imprese di determinare, attraverso operazioni societarie, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-*septies* del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo. Attraverso la modifica introdotta dal comma in esame, si intende superare il limite più restrittivo alla raccolta delle risorse economiche previsto in capo alle imprese che superino il 40 per cento dei ricavi del settore delle comunicazioni elettroniche, sostituendolo con il divieto sopra illustrato.

Restano ferme l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione e, al comma 5 dell'articolo 9, l'eliminazione, per le violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 51, della diffida, alla quale l'Autorità deve attualmente procedere prima di irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Quanto alle entità delle sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare, il comma 5, nel mantenere invariate alcune delle sanzioni previste dal comma 2 dell'articolo 51, dispone invece l'aumento dell'importo della sanzione per la violazione di disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 41 del già richiamato decreto legislativo n. 177 del 2005.

Il comma 6 introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, volto ad escludere per tutte le sanzioni amministrative ivi previste il beneficio del pagamento in misura ridotta, la cosiddetta oblazione, previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. In proposito, le Commissioni hanno introdotto, sempre con riferimento all'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, anche il nuovo comma 2-*ter*, a norma del quale, in sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di detti titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative gradua-

torie, del numero delle sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2.

Il comma 7 reca l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 112 del 2004, tra le quali l'articolo 21, che prevede l'avvio di un processo di privatizzazione della RAI, la modifica della durata della concessione, nonché della composizione e delle procedure di nomina degli organi. È poi disposta l'abrogazione dell'articolo 23, comma 5, a norma del quale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, a soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione radiotelevisiva, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale, nonché dell'articolo 25, comma 12, secondo cui, fino alla data della conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale, continua ad applicarsi il regime della licenza individuale per l'attività di operatore di rete.

Il nuovo comma 8, introdotto dalle Commissioni, dispone che, all'articolo 2-bis, comma 4, della legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « degli *standard* tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) » sono aggiunte le seguenti: « o altri *standard* analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali per la radiodiffusione ».

Il nuovo comma 9, introdotto dalle Commissioni, prevede che il Ministero delle comunicazioni attui le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.

Il comma 10 reca la formula dell'abrogazione innominata, in base alla quale sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge n. 112 del 2004 e del testo unico della radiotelevisione in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni del disegno di legge. A tale proposito, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, appare opportuno precisare puntualmente quali siano effettivamente le disposizioni abrogate.

L'articolo 10 precisa che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 reca infine la clausola di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conclusivamente i relatori auspicano una sollecita approvazione del disegno di legge, tenuto conto delle importanti finalità del provvedimento che, come si è visto, risponde all'esigenza di prevedere un'apposita disciplina che regoli la transizione alla tecnologia televisiva digitale, nel contempo introducendo tutte le condizioni affinché possa essere evitata la riproposizione, anche nella nuova tecnologia trasmissiva, dell'assetto duopolistico che attualmente informa il sistema analogico, nonché dell'urgenza di procedere ad un opportuno adeguamento normativo alle prescrizioni evidenziate in sede comunitaria.

Pietro FOLENA e Michele META, *Relatori*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1825 nel nuovo testo trasmesso dalle Commissioni competenti e rilevato che:

esso reca due deleghe legislative in materia di acquisto e vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee (articolo 5) e per la definizione delle modalità attraverso cui rilevare indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione (articolo 7) i cui termini di esercizio, rispettivamente di tre mesi e di sei mesi, appaiono piuttosto ristretti;

nell'intervenire in un settore dell'ordinamento già caratterizzato dalla presenza di una pluralità di fonti normative stratificate nel tempo, si introducono disposizioni concernenti la fase di transizione delle trasmissioni televisive dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale senza procedere ad una complessiva novellazione dell'attuale disciplina principalmente contenuta nel testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) e nella legge n. 112 del 2004; tale modalità di produzione normativa non appare conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente, a ciò contribuendo anche la potenziale sovrapposizione di alcune disposizioni con gli articoli 39 e 40 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.S. 1817), nonché con le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge n. 159 del 2007, emanato lo scorso 1° ottobre ed attualmente in corso di conversione al Senato (A.S. 1819);

reca, all'articolo 3, comma 15, un richiamo normativo generico alle « norme di *par condicio* per le emittenti locali », ed al comma 13 del medesimo articolo una formula abrogativa indeterminata (che andrebbe sostituita specificando le disposizioni che si intendono abrogare), nonché espressioni il cui significato tecnico potrebbe essere reso con locuzioni di uso comune, (ad esempio, l'espressione « risorse frequenziali » potrebbe essere sostituita con la formula « frequenze disponibili »; nella frase « le porzioni di frequenze libere (...) possono essere utilizzate, su base non interferenziale » potrebbe essere utilizzata la locuzione « senza creare interferenze del segnale »);

la tecnica della novellazione — agli articoli 2, comma 5; 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *g)* ed *h)*, ed ai commi 3 e 8 — non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi urga singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

si proceda a coordinare i contenuti del provvedimento con quanto statuito nell'articolo 16 del decreto legge n. 159 del 2007, in corso di conversione al Senato, i cui commi 1, 2 e 3 recano disposizioni di tenore analogo (ma non coincidenti) a quelle presenti nell'articolo 4 del disegno di legge in esame; inoltre, il comma 4 del citato articolo 16 sposta dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2012 il termine finale della fase di transizione del sistema televisivo dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale (cosiddetto «*switch off*»), che agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge in esame è invece individuato nel 30 novembre 2012;

all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, si proceda a specificare che eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi sono adottati con l'osservanza dei medesimi principi e criteri direttivi della delega principale.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 2, commi 1, 2, e 3 – concernenti i casi di posizione dominante nel settore televisivo – nonché all'articolo 3, comma 9 – relativo all'ambito di applicazione del cosiddetto *trading* delle frequenze – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere alla riformulazione delle disposizioni in termini di novella al citato testo unico della radiotelevisione (ed in particolare agli articoli 43 e 27, comma 3), provvedendo altresì alla contestuale abrogazione delle disposizioni contenute in altre fonti normative, ove esse siano ormai confluite nel medesimo testo unico (si segnala, a titolo esemplificativo, che il citato articolo 27, comma 3, del testo unico ha un contenuto pressoché identico all'articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 2 – ove si definiscono le procedure di accertamento svolte dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, prevedendo un obbligo di consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere analoga procedura anche in sede di prima applicazione di tale disciplina;

all'articolo 9 – la cui rubrica esplicita l'intenzione di introdurre una disciplina di «*tutela degli utenti*» – dovrebbe valutarsi

l'opportunità di chiarire la portata normativa della previsione secondo cui « le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso »;

dovrebbe infine valutarsi l'opportunità di integrare il titolo nonché la rubrica dell'articolo 7 con un espresso riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in ossequio al paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825 Governo, recante « Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale »;

rilevato che le disposizioni del disegno di legge in esame sono inquadrabili in misura prevalente nella materia « ordinamento della comunicazione », demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato, a cui è affidata la sola legislazione di principio;

considerato inoltre che, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento dichiarata all'articolo 1, ossia di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, vengono in rilievo le materie « tutela della concorrenza », e « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali », tra i quali sono ricomprese le libertà di espressione e di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione;

evidenziato altresì che le norme di delega legislativa per la revisione della disciplina della vendita dei diritti televisivi sulle opere audiovisive e cinematografiche europee recate dall'articolo 5 del disegno di legge in esame possono essere altresì inquadrare nell'ambito delle materie « opere dell'ingegno », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione, e « promozione ed organizzazione di attività culturali », attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

osservato, a tale riguardo, che la Corte costituzionale nella sentenza n. 285 del 2005 ha evidenziato come sia da ritenersi costituzionalmente legittima una normativa completa ed autoapplicativa in materia di attività cinematografica, in considerazione della circostanza che il livello di governo regionale — e, a maggior ragione, quello infraregionale — appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Il Comitato permanente per i pareri della II Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825;

rilevato che l'articolo 10, comma 5, introduce il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005, volto ad escludere per tutte le sanzioni amministrative sopra riportate, il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689 del 1981,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra il nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177 del 2005, e la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo, che prevede la riduzione delle sanzioni per le stesse violazioni in favore delle emittenti locali, « in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825 e abbinate;
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui:

i compiti in materia di vigilanza sul superamento dei limiti alla raccolta pubblicitaria del settore televisivo e di regolamentazione, che l'articolo 2, commi 2 e 7, attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e quelli in materia di vigilanza sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari, e sulla eventuale esistenza di condotte restrittive della libertà di concorrenza, che l'articolo 2, comma 4, attribuisce alla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, rientrano tra i compiti di istituto che le due Autorità già esercitano in via ordinaria per quanto di rispettiva competenza;

alle procedure pubbliche di riassegnazione delle frequenze, di cui all'articolo 3, e agli altri adempimenti posti a carico del Ministero delle comunicazioni, si farà fronte con le risorse già disponibili in base alla legislazione vigente;

dall'attuazione della delega di cui all'articolo 5 non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, in particolare, le forme di sostegno economico alle attività dei produttori indipendenti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), verranno comunque finanziate con l'estensione della base della contribuzione economica a tutti i fornitori di contenuti, di cui alla lettera *c*) del comma 3 del medesimo articolo 5;

il termine « risorse » utilizzato al comma 1 dell'articolo 6 deve intendersi come esclusivamente riferito alle frequenze televisive;

le disposizioni dell'articolo 7 pongono l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione in capo a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

l'abrogazione dell'articolo 21 della legge n. 112 del 2004, che prevede la dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI non comporta effetti finanziari, in quanto a tale disposizione, peraltro non attuata, non risultano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

considerato che:

risulta comunque opportuno inserire una clausola di invarianza finanziaria nella delega di cui all'articolo 5 e prevedere la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

è necessario procedere alla correzione di un errore materiale nell'indicazione operata all'articolo 8, comma 2, dell'unità previsionale

di base nella quale far confluire le somme eccedenti percepite dai produttori in violazione dei limiti alla trasmissione pubblicitaria di cui agli articoli 2 e 3 del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

a) all'articolo 8, comma 2, sostituire le parole da: « che confluiranno » fino alla fine del comma con le seguenti: « che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base 4.1.2.5, capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni »;

b) all'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: « non derivano » con le seguenti: « non devono derivare »;

e con le seguenti ulteriori condizioni:

all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « Il Governo è delegato ad adottare » inserire le seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Gli schemi di decreto legislativo, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi di decreto. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE
QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1825 Governo, in corso di esame presso le Commissioni VII e IX della Camera, recante disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale;

considerato che il testo reca disposizioni volte ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e tese a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale, in adesione ai principi della più equa distribuzione delle risorse frequenziali ed economiche, della progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti, dei limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti, della promozione dei servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite il nuovo *standard* tecnologico;

evidenziato quanto disposto dall'articolo 3 del testo, secondo cui all'emittenza televisiva in ambito locale viene riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva (comma 16), e, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è altresì riservato, in ciascun bacino, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre, quota stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale;

rilevate le previsioni recate dall'articolo 6 del testo, relativo alle misure di tutela dell'emittenza televisiva locale, considerata una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo, per le quali, ferma restando a regime la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale ed il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse rese disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3; rilevato altresì che le forme di pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radio-diffusione televisiva in ambito locale;

evidenziato che il comma 5 dell'articolo 6 del testo abroga il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, precludendo alle Regioni la facoltà di modificare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, e che, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 41, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici;

considerato che le disposizioni del testo in esame appaiono riconducibili alla materia « ordinamento della comunicazione », demandata dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa concorrente dello Stato a cui è affidata la sola legislazione di principio; evidenziato peraltro, in relazione alla finalità complessiva del provvedimento espressa all'articolo 1, volta ad evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico ed a consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, che assumono rilievo le materie della tutela della concorrenza e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *m*), della Costituzione), attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 5 dell'articolo 6 del testo in esame, al fine di consentire alle Regioni, nella propria autonomia finanziaria, di poter variare la quota di risorse economiche che le amministrazioni pubbliche possono spendere a favore dell'emittenza privata televisiva e radiofonica locale.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1825

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale.

ART. 1.
(Principi generali).

1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata al 30 novembre 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse economiche, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di previsione di limiti alla capacità trasmissiva utilizzata dai fornitori di contenuti. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

ART. 2.
(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

1. Fino al 30 novembre 2012 e comunque fino alla completa conversione delle

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Disposizioni per la disciplina del settore televisivo nella fase di transizione alla tecnologia digitale e delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi e di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.

ART. 1.
(Principi generali).

1. Nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale e comunque fino alla definitiva conversione delle reti fissata **entro il 31 dicembre** 2012, al fine di evitare la costituzione di posizioni dominanti nel nuovo contesto tecnologico e di consolidare la tutela del pluralismo e della concorrenza, la disciplina del sistema televisivo via etere terrestre e **satellitare** è ispirata a principi di più equa distribuzione delle risorse **frequenziali ed economiche**, di tendenziale e progressiva separazione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e di **promozione di servizi interattivi di pubblica utilità diffusi attraverso il mezzo televisivo tramite la nuova tecnologia digitale**. Essa promuove altresì una transizione ordinata, intesa ad ottimizzare l'uso dello spettro frequenziale e delle relative risorse, e a tale fine incoraggia il coordinamento e la messa in comune delle risorse frequenziali attraverso forme consortili tra imprese o altre iniziative analoghe.

ART. 2.
(Limiti alla raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e altre misure a tutela della concorrenza e del pluralismo nella fase di transizione al digitale).

1. Fino al **31 dicembre** 2012 e comunque fino alla completa conversione delle

reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato « decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 », come modificato dalla presente legge.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che abbiano tra-

reti alla tecnologia digitale, il conseguimento, anche attraverso soggetti controllati o collegati, di ricavi pubblicitari superiori al 45 per cento del totale dei ricavi pubblicitari del settore televisivo, riferito alle trasmissioni via etere terrestre in tecnologia analogica e digitale, via satellite e via cavo, costituisce una posizione dominante vietata ai sensi dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di seguito denominato « decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 », come modificato dalla presente legge.

2. Entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, anche sulla base dei dati economici acquisiti attraverso l'informativa economica di sistema di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, e successive modificazioni, pubblicata nel supplemento ordinario n. 96 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 2002, la medesima Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, **sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, indica i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e richiede loro l'adozione delle misure previste dal comma 3 a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. **In fase di prima applicazione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, indica, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che, nell'anno solare precedente, hanno superato il limite di cui al comma 1 e, contestualmente all'accertamento, richiede loro l'adozione, entro i tre mesi successivi, delle misure previste dal comma 3.**

3. Nell'anno solare successivo all'accertamento, ciascuna emittente televisiva in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche, facente capo a soggetti in posizione dominante ai sensi del comma 1, trasmette pubblicità in misura non superiore al 16 per cento del tempo di ciascuna ora di programmazione. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che, **all'esito del-**

sferito su una diversa piattaforma trasmisiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica.

4. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: « spot » è sostituita dalla seguente: « messaggi ».

5. All'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel primo periodo le parole: « dagli spot » sono sostituite dalle seguenti: « dai messaggi » e le parole: « gli spot » dalle seguenti: « i messaggi »; nel secondo periodo le parole: « dagli spot » sono sostituite dalle seguenti: « dai messaggi ».

6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a

l'accertamento, trasferiscono su una diversa piattaforma trasmissiva una o più emittenti televisive già operanti su frequenze terrestri in tecnica analogica, **ovvero che cessano la trasmissione di pubblicità su una o più emittenti.**

4. Le società concessionarie che effettuano la raccolta pubblicitaria per le emittenti televisive e i fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale, indipendentemente dalla piattaforma trasmisiva e dalle modalità di diffusione dei relativi programmi, sono tenuti a presentare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, contestualmente alla loro diffusione al pubblico, i listini trimestrali, semestrali o annuali relativi ai prezzi di vendita della pubblicità, specificando, nella comunicazione, i diversi prezzi per fascia oraria, nonché tutte le tipologie di offerte speciali, sconti e promozioni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei principi di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, vigila sulle dinamiche dei prezzi di vendita degli spazi pubblicitari e accerta l'esistenza di condotte e di intese restrittive della libertà di concorrenza nel relativo mercato. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le norme di cui al capo II del titolo II della citata legge n. 287 del 1990.

5. Identico.

(vedi art. 5, comma 3)

6. All'articolo 43, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, sono considerati programmi quelli irradiati in tecnica digitale, anche se ad accesso condizionato e a pagamento, a

condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio ».

ART. 3.

(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

1. Le frequenze televisive analogiche **non coordinate a livello internazionale e**

condizione che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione e siano contraddistinti da un unico marchio, **indipendentemente dal numero di ore settimanali di trasmissione** ».

7. Le risorse frequenziali liberate, in applicazione del comma 3, dagli operatori in posizione dominante ai sensi del comma 1 sono cedute o assegnate ai soggetti che ne facciano richiesta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i principi e le procedure di cui all'articolo 3.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di ridurre le barriere all'ingresso nel mercato, riesamina la delibera 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, prevedendo requisiti soggettivi più accessibili e meno onerosi per il rilascio delle autorizzazioni ai fornitori di contenuti.

9. Fatta salva la disciplina specifica applicabile al soggetto concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, i fornitori di contenuti autorizzati alle trasmissioni in ambito nazionale non possono differenziare i dati e i servizi digitali sul territorio.

10. All'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Fermo restando il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il settore delle comunicazioni, nessun soggetto può, né direttamente, né attraverso soggetti controllati o collegati o che li controllino ai sensi dei commi 14 e 15, conseguire ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del medesimo settore delle comunicazioni ».

ART. 3.

(Disposizioni per l'uso efficiente dello spettro elettromagnetico e per l'accesso alle infrastrutture a banda larga).

1. Le frequenze televisive analogiche ridondanti per almeno il **95** per cento del

ridondanti per almeno il 98 per cento del proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del *data-base* delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire il passaggio alla nuova tecnologia digitale in un contesto di tutela del pluralismo, di apertura del mercato e di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche presentano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un progetto di trasferimento su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale, dei palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda.

3. Il progetto, redatto in conformità ai parametri tecnici previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale e alle conclusioni assunte in sede di Conferenza regionale delle radiocomunicazioni di Ginevra, è approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro i tre mesi successivi alla data della sua presentazione.

proprio bacino di servizio, quali individuate all'esito della predisposizione del *data-base* delle frequenze, devono essere liberate e restituite, ai sensi della disciplina vigente, al Ministero delle comunicazioni entro **sei** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fermo restando quanto stabilito da norme di legge o di regolamento in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 ».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. Il progetto deve prevedere preliminarmente l'utilizzazione di impianti e frequenze già convertite in tecnica digitale. Le frequenze recuperate all'esito dell'applicazione del progetto sono riassegnate dal Ministero delle comunicazioni secondo procedure finalizzate allo sviluppo del pluralismo nel settore radiotelevisivo. Il Ministero delle comunicazioni assegna le

4. All'esito dell'approvazione del progetto e in ogni caso entro dodici mesi dal decorso del termine di cui al comma 2, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche trasferiscono i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

5. Le frequenze rese disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta

stesse frequenze attraverso procedure pubbliche e nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatti salvi preliminarmente i diritti acquisiti da parte:

a) dei soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre, in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione di frequenze e che facciano domanda di estensione del periodo di validità della concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) delle emittenti titolari di concessione o autorizzazione per la radiodiffusione televisiva via etere terrestre che non raggiungano la copertura dell'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia.

6. I soggetti di cui al comma 5 hanno l'obbligo di convertire alla tecnologia digitale l'intera rete analogica entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale di cui all'articolo 1, comma 1.

7. All'esito dell'approvazione del progetto di cui al comma 3 e in ogni caso entro sei mesi dal decorso del termine di cui al medesimo comma 3, i soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche **trasmettono** i palinsesti delle emittenti eccedenti la seconda **esclusivamente** su frequenze terrestri in tecnologia digitale, ovvero su altra piattaforma trasmissiva in tecnologia digitale.

8. Le frequenze restituite ai sensi del comma 1, nonché le frequenze ancora disponibili a seguito delle operazioni di cui ai commi 3, 4 e 7, acquisite ai sensi del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, sono cedute a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti

predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale, fatti salvi i diritti acquisiti.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

7. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

8. Alla data del 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i

che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le frequenze residue e quelle acquisite con modalità diverse rientrano nella disponibilità del Ministero delle comunicazioni che le riassegna attraverso procedure pubbliche, con modalità stabilite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, incentivando progetti che assicurino la più ampia copertura, nel rispetto dei criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità previsti dall'ordinamento, e con la previsione di quote di riserva a favore dell'emittenza locale **pari a un terzo della capacità trasmissiva calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP-Emitted Radiation Power)**, fatti salvi i diritti acquisiti.

9. **Al fine di garantire un'equa ed efficiente conversione delle trasmissioni in tecnica analogica a quelle in tecnica digitale**, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non si applicano ai soggetti titolari di più di due emittenti televisive in ambito nazionale via etere terrestre su frequenze analogiche. Fatto salvo quanto stabilito nel primo periodo del presente comma, i trasferimenti di cui al citato articolo 23, comma 3, della legge n. 112 del 2004 sono consentiti a qualunque altro soggetto che risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale. Tali soggetti sono altresì abilitati, di norma nel bacino di utenza o in parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e di servizi della società dell'informazione in tecnica digitale.

10. Dal **31 dicembre** 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale che svolgono anche attività di operatore di rete sono tenuti alla separazione societaria.

11. Alla data del **31 dicembre** 2012 e, comunque, a decorrere dalla data della completa conversione delle reti televisive, i

fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al *data-base* delle frequenze, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

9. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 8 è ceduta da parte del fornitore di contenuti a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 8, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del 30 novembre 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

10. I soggetti titolari delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di

fornitori di contenuti in ambito nazionale non possono utilizzare più del 20 per cento della capacità trasmissiva complessiva, quale risultante, in base al *data-base* delle frequenze **e in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004, adeguato dalla stessa Autorità entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli accordi internazionali**, dal prodotto della capacità di trasporto, espressa in megabit/secondo, per la popolazione effettivamente servita, espressa in milioni di utenti.

12. Prima della completa conversione delle reti televisive, la capacità trasmissiva eccedente i limiti previsti dal comma 11 è **liberata e rimessa nella disponibilità dell'operatore che la cede** a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie ai soggetti che ne facciano richiesta, sulla base di un'offerta predisposta e pubblicata in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni, di intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La capacità trasmissiva eccedente i limiti indicati dal citato comma 11, che non sia stata ceduta a terzi secondo quanto previsto dal presente comma, rientra, alla data del **31 dicembre** 2012 e comunque all'atto della completa conversione delle reti, nella piena disponibilità del Ministero delle comunicazioni.

13. **Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale è soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A decorrere dalla stessa data sono abrogati l'articolo 23, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché gli articoli 15, comma 4, e 25, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché, in quanto non compatibile, l'articolo 38 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.**

14. **L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni impone ai soggetti titolari**

un significativo potere di mercato all'esito delle procedure di cui agli articoli 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, sono tenuti ad offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati **per la fornitura di servizi alla clientela da parte di proprie divisioni commerciali, nonché di società controllate, controllanti, collegate o consociate**. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce con propria delibera, in conformità ai principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, i criteri e le modalità per la formulazione dell'offerta di cui al presente comma.

delle infrastrutture a larga banda notificati come detentori di un significativo potere **nel mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso** all'esito delle procedure di cui **all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, l'obbligo di** offrire, a tutti gli operatori titolari di autorizzazione generale (OTAG) che ne facciano richiesta, l'accesso a detta infrastruttura, nonché ad ogni componente di rete necessario, ai fini della fornitura del servizio televisivo **e dei servizi della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche** o comunque per la distribuzione di contenuti multimediali in modalità lineare **e non lineare**, in tutti i casi in cui sistemi di accesso siano utilizzati. **Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.**

15. Dopo l'assegnazione dei diritti d'uso agli operatori di rete di radiodiffusione in tecnica digitale, sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, le porzioni di frequenze libere in ambito locale, risultanti dalle zone d'ombra nell'irradiazione dei segnali televisivi, possono essere utilizzate, su base non interferenziale, per l'attività di radiodiffusione televisiva a carattere comunitario, a seguito di autorizzazione rilasciata dagli uffici periferici del Ministero delle comunicazioni competenti per territorio, successivamente alla verifica della disponibilità della risorsa, della compatibilità con il quadro radioelettrico esistente, nonché all'individuazione dell'area di servizio entro la quale la suddetta risorsa può essere utilizzata. L'autorizzazione consente l'attivazione di un solo impianto di diffusione con potenza massima di 5 watt e non costituisce titolo per l'eventuale riassegnazione di analogha risorsa in digitale dopo lo *switch-off* analogico. Le frequenze utilizzate non possono ad alcun titolo essere cedute o permutate con altri soggetti. È vietata la diffusione di qualsiasi forma di messaggio pubblicitario o di televendita o di telepromozione. Non possono inoltre essere ceduti spazi a paga-

mento a soggetti politici durante le consultazioni elettorali e si applicano le norme sulla *par condicio* per le emittenti commerciali.

16. All'emittenza televisiva in ambito locale è riservato, sia in tecnologia analogica che digitale, un terzo della capacità trasmissiva, calcolata considerando la potenza complessiva con il guadagno d'antenna (ERP - *Emitted Radiation Power*).

17. Le emittenti televisive locali possono accedere alla riserva di capacità trasmissiva di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, fino a un terzo della capacità trasmissiva disponibile nell'ambito della quota del 40 per cento e nel rispetto della disciplina di accesso definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

18. All'emittenza televisiva in ambito locale, in considerazione delle esigenze di tutela delle abitudini e delle preferenze dei telespettatori, è riservato, in ciascun bacino di utenza, fino a un terzo della numerazione da 1 a 9 da applicare all'ordinamento automatico dei programmi offerti su tecnologia digitale terrestre. Tale quota è stabilita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenuto conto delle quote di mercato di ciascuna emittente locale riferita all'*audience* nel minuto medio e alla presintonizzazione esistente.

19. Il Ministero delle comunicazioni, di concerto con gli altri Ministeri competenti, tenuto conto delle esigenze di armonizzazione a livello dell'Unione europea e dell'esigenza di assicurare la piena concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive, si attiva in ogni sede al fine di impedire che la presenza di diversi *standard* si traduca in barriere all'accesso ai contenuti.

ART. 4.

(Delega al Governo in materia di titolarità dei diritti televisivi).

1. Allo scopo di promuovere la diffusione e la distribuzione delle opere audio-

visive e cinematografiche europee, in particolare quelle realizzate da produttori indipendenti, attraverso obblighi di programmazione e di investimento sulle diverse reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla modalità di fruizione da parte del pubblico, nonché allo scopo di assicurare l'equilibrio nei rapporti contrattuali tra produttori e soggetti che provvedono alla diffusione o alla distribuzione delle loro opere, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare in modo organico l'intera materia dell'acquisto e della vendita dei diritti sulle opere audiovisive e cinematografiche europee. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al precedente periodo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:

a) riconoscimento del valore culturale delle opere europee, in particolare quelle cinematografiche, quali fonti di arricchimento della persona anche ai fini della promozione di una più forte identità italiana ed europea;

b) riconoscimento del ruolo particolare dei produttori indipendenti nella creazione delle opere europee e della necessità di assicurare un adeguato sostegno anche di tipo economico alla loro attività;

c) riconoscimento in capo ai produttori indipendenti della titolarità dei diritti di sfruttamento delle opere audiovisive per ciascuna piattaforma trasmissiva, con limitazioni temporali per i diritti di esclusiva da parte dei fornitori di contenuti e delle emittenti televisive;

d) riconoscimento del diritto delle emittenti locali alla diffusione o distribu-

zione delle opere europee dopo un'adeguata finestra temporale dalla diffusione o distribuzione in ambito nazionale;

e) riconoscimento dell'inserimento di prodotti quale forma di finanziamento delle opere filmiche dei produttori indipendenti.

3. La delega è altresì esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) estendere gli obblighi di programmazione vigenti a tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti;

b) destinare quote specifiche della programmazione televisiva o dei cataloghi disponibili su richiesta individuale anche in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti;

c) estendere la base di contribuzione economica da parte di tutti i fornitori di contenuti, anche a pagamento, indipendentemente dal titolo abilitativo, dalle reti trasmissive impiegate e dalle modalità di fruizione dei contenuti, a tutti i ricavi netti annui derivanti da attività televisiva, con esenzione delle imprese in fase di avvio;

d) destinare quote specifiche delle risorse economiche di cui alla lettera *c)* in favore delle opere cinematografiche, incluse quelle di espressione originale italiana, e delle produzioni indipendenti, prevedendo un regime sperimentale per gli operatori di telecomunicazioni fisse o mobili e i fornitori di servizi di accesso alla rete *internet* sui ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti a pagamento;

e) prevedere la titolarità in capo ai produttori indipendenti dei diritti di sfruttamento secondari e l'obbligo per le emittenti e i fornitori di contenuti di condurre le negoziazioni per ogni singolo diritto a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie secondo le condizioni definite dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

f) prevedere la titolarità in esclusiva dei diritti sui programmi televisivi soltanto per un periodo limitato;

g) consentire la vendita e l'acquisto di diritti televisivi per ciascuna delle piattaforme tecnologiche esistenti;

h) consentire la vendita alle emittenti locali di diritti televisivi a partire da una data congrua successiva a quella della prima messa in onda da parte delle emittenti televisive nazionali;

i) consentire ai produttori indipendenti di utilizzare l'inserimento di prodotti quale fonte di finanziamento di opere cinematografiche, film per la televisione e opere di *fiction*, a condizione che non siano stati prodotti o commissionati, direttamente o indirettamente, da emittenti o fornitori di contenuti stabiliti in Italia.

ART. 5.

(Misure di tutela dell'emittenza televisiva locale).

1. Il sistema televisivo locale costituisce una risorsa essenziale per la tutela del pluralismo informativo. A tal fine, fermi restando, a regime, la conformità alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale e il rispetto dei principi di uso efficiente dello spettro elettromagnetico, nella fase di transizione dalla tecnologia analogica alla tecnologia digitale disciplinata dalla presente legge è assicurata all'emittenza televisiva locale la riserva di un terzo delle risorse rese disponibili in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3, 4 e 7.

2. Le forme di pubblicità diverse dagli *spot* pubblicitari, come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, sono trasmesse esclusivamente dai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale.

ART. 4.

(Principi in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive esistenti.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione e ai mezzi interessati;

c) assicurare la congruenza delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli ascolti televisivi;

d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive **esistenti**;

3. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

4. Il comma 5 dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.

ART. 6.

(Delega al Governo in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

1. *Identico.*

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a definire le modalità attraverso le quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, **secondo i** seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico e televisivo, delle diverse tecnologie e piattaforme trasmissive, **del loro progressivo tasso di penetrazione tra la popolazione, delle abitudini di fruizione delle nuove offerte da parte del pubblico**;

e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.

(vedi co. 5)

e) assicurare l'interoperabilità dei contatori elettronici (*meter*) rispetto a tutte le tecnologie digitali;

f) garantire la rilevazione degli indici di ascolto disaggregata per singola emittente e per piattaforma trasmissiva.

Soppresso.

Soppresso.

3. In applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'effettiva indipendenza dei soggetti che realizzano le indagini, in particolare rispetto ai soggetti che esercitano l'attività oggetto delle rilevazioni, e stabilisce, con proprio regolamento, gli adempimenti che i soggetti realizzatori devono assolvere al fine di assicurare la conoscenza dei propri assetti societari e di controllo, nonché la trasparenza e la pubblicità delle tecniche e delle metodologie di rilevazione utilizzate.

4. Ai soggetti che violano le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo, l'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.

ART. 5.

(Vigilanza e sanzioni).

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e applica, secondo le procedure stabilite con il proprio regolamento di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le sanzioni previste in caso di violazione delle relative disposizioni.

2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento.

3. Qualora la violazione sia nuovamente accertata successivamente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dispone, nei confronti del soggetto esercente l'emittente o del fornitore di contenuti, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni e, nei casi più gravi, per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

ART. 7.

(Vigilanza e sanzioni).

1. *Identico.*

2. In caso di omessa adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 3, e di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, all'esito del procedimento condotto secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 1 **del presente articolo**, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 5 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione effettuata in avvio del procedimento disciplinato dal medesimo regolamento **e impone la restituzione delle somme eccedenti, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'unità previsionale di base 4.1.2.5., capitolo 3121, dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.**

3. *Identico.*

4. Se la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 3, e dall'articolo 3 è accertata o comunque persiste successivamente alla sospensione irrogata ai sensi del comma 3 **del presente articolo**, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la revoca del titolo abilitativo, informandone il Ministero delle comunicazioni.

5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 4, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

5. Chiunque manipola i dati concernenti gli indici di ascolto e di diffusione di cui all'articolo 6, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

6. All'articolo 41, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro ».

ART. 8.

(Tutela degli utenti).

1. Le tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale devono essere utilizzate al fine di garantire i medesimi diritti e le medesime capacità degli utenti del servizio radiotelevisivo rispetto alle tecnologie di trasmissione analogica, in particolare con riferimento alla fruizione dei contenuti in luoghi, tempi e apparecchiature scelti dall'utente stesso. Le direttive emanate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249, individuano le modalità intese ad assicurare l'attuazione del principio di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera h), le parole: « , compresa la *pay per view*, » sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: « iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; » sono soppresse;

ART. 9.

(Abrogazioni e modificazioni).

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), le parole: « **cinema**; » e: « iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; » sono soppresse;

c) all'articolo 2, comma 1, la lettera *p)* è sostituita dalla seguente:

« *p)* ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale »;

d) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alla legislazione vigente in materia e alle pronunce e linee guida emesse dal Garante per la protezione dei dati personali. Il trattamento di cui al presente comma assicura altresì una elevata tutela degli interessati, nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle relative modalità di esercizio »;

e) all'articolo 23, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Fatto salvo il limite di tre concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva in ambito locale all'interno di ciascun bacino di utenza, e nel rispetto della definizione di ambito locale televisivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, un medesimo soggetto può detenere, anche tramite società controllate o collegate, un numero plurimo di concessioni e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività televisiva in ambito locale. In caso di dif-

c) l'articolo 27, comma 3, è abrogato;

d) all'articolo 31, comma 1, le parole: « , compresa la *pay per view*, » sono soppresse;

e) all'articolo 43, comma 10, le parole: « da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, » sono soppresse;

f) l'articolo 51, comma 3, è abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera l), e all'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « sistema integrato delle comunicazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « settore delle comunicazioni ».

3. Il comma 11 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« 11. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono, attraverso operazioni societarie, determinare, ai sensi degli articoli 2359 e 2497-*septies* del codice civile, situazioni di collegamento o controllo verso imprese in posizione dominante nel settore televisivo ».

4. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« 2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succes-

fusioni interconnesse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29 »;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) all'articolo 43, comma 10, le parole: « da attività di diffusione del prodotto realizzata al punto vendita con esclusione di azioni sui prezzi, » **e: « e dalla utilizzazione delle opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico »** sono soppresse;

i) *identica*.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procede comunque alla verifica di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. *Identico*.

4. *Identico*.

5. *Identico*:

« 2. *Identico*:

sive modificazioni, delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) e e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 1.040 euro a 5.200 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o) ».

5. Dopo l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ».

6. Gli articoli 21, 23, comma 5, e 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono abrogati.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) da **5.165** euro a **51.646** euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o) ».

6. Dopo il comma 2 **dell'**articolo 51, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come sostituito dal presente articolo, **sono inseriti i seguenti**:

« 2-bis. *Identico.*

2-ter. In sede di rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, l'Autorità, nell'adottare il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio di tali titoli, tiene conto, ai fini dell'attribuzione ai soggetti richiedenti dei punteggi utili alla predisposizione delle relative graduatorie, del numero di sanzioni irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 ».

7. *Identico.*

7. Sono abrogate tutte le altre disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in contrasto o comunque incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

ART. 7.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. All'articolo 2-bis, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: « degli *standard* tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) » sono inserite le seguenti: « o altri *standard* analoghi sulla base del principio di neutralità tecnologica ove gli stessi siano stati adottati in ambito comunitario e coordinati, anche al fine di garantire l'interoperabilità, attraverso specifiche conferenze internazionali ».

9. Il Ministero delle comunicazioni attua le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per servizi radiofonici in tecnica digitale.

10. *Identico.*

ART. 10.

(Disposizione finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non **devono derivare** nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico della finanza pubblica.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

Identico.

€ 0,94



15PDL0036930